



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore all'Industria, artigianato e commercio

Via G.B. Trener, 3 - 38100 Trento
Tel. 0461 495761 - Fax 0461 495605
e-mail: ass.economia@provincia.tn.it

Trento, 22 ottobre 2012
Prot. n. A029/12/598684/14/7-10

Ai Sindaci
dei Comuni della
Provincia di Trento
LORO SEDI

Ai Presidenti
delle Comunità di Valle
LORO SEDI

Al Consorzio Comuni Trentini
Consiglio delle Autonomie locali
Via Torre Verde, 21
38122 TRENTO

Ai Presidenti
dei Consorzi di valorizzazione dei
luoghi storici del commercio
LORO SEDI

Alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura
Via Calepina, 13
38122 TRENTO

All'Unione delle Imprese, della
attività professionali e del lavoro
autonomo – Confcommercio –
Imprese per l'Italia Trentino
Via Solteri, 78
38121 TRENTO

Alla Confesercenti del Trentino
Via E. Maccani, 207
38121 TRENTO

Alla Federazione Trentina
della Cooperazione
Via Segantini, 10
38122 TRENTO

Gentile Signore
Robert Hillebrand
Rappresentante Federdistribuzione
c/o Aspiag Service Srl
Via Buozzi, 30
39100 BOLZANO

Gentile Signore
Marco Grassi
Rappresentante Federdistribuzione
c/o Gruppo Lombardini Holding spa
Via Provinciale, 80
24044 DALMINE (BG)

Al Sindacato
C.G.I.L.
Via Muredei, 8
38122 TRENTO

Al Sindacato
C.I.S.L.
Via Degasperi, 61
38123 TRENTO

Al Sindacato
U.I.L.
Via Matteotti, 20/1
38122 TRENTO

Oggetto: riduzione/esenzione standard parcheggi pertinenziali per gli esercizi commerciali all'interno di centri storici.

Come già anticipato con nota circolare dello scorso 9 ottobre, informo che la Giunta provinciale nella seduta del 15 ottobre 2012 ha approvato la deliberazione n. 2206 ad oggetto *“Modifica alla deliberazione della Giunta provinciale n. 177 del 4 febbraio 2011 concernente “Approvazione delle disposizioni transitorie in materia di programmazione urbanistica del settore commerciale riferiti alle strutture di vendita al dettaglio ai sensi dell’articolo 72, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell’attività commerciale)”. Riduzione dei vincoli relativi alle dotazioni di parcheggi pertinenziali per gli insediamenti degli esercizi commerciali nell’ambito del centro storico ed ulteriori adeguamenti.”*

La deliberazione stabilisce una significativa riduzione degli standard di parcheggio per gli esercizi commerciali insediati, o da insediare, all'interno dei centri storici dei comuni della nostra Provincia, con riferimento sia alle fattispecie di nuovo insediamento sia ai casi di trasferimento od ampliamento di esercizi esistenti; qualora venga documentata l'impossibilità di realizzare tali opere, con la deliberazione si stabilisce inoltre una esenzione totale, senza alcun onere di monetizzazione, come invece previsto in precedenza.

Si tratta di una importante modifica agli strumenti di pianificazione urbanistica con la quale viene dato ulteriore stimolo ed impulso per gli insediamenti commerciali all'interno dei centri storici, allentando vincoli di natura urbanistico/edilizia ed economici.

Non solo obblighi e divieti quindi, ma al contrario grande attenzione ed azioni positive e concrete per rimuovere possibili ostacoli agli investimenti all'interno dei centri storici in modo da promuoverne la competitività ed affrontare con successo le sfide della concorrenza.

Si allega una breve scheda tecnica illustrativa delle modifiche introdotte.

Distinti saluti.

- Avv. Alessandro Olivi -



Allegato: n. 1

SCHEDA TECNICA

Punto n. 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2206 del 15 ottobre 2012

- Con la lettera a) è stato sostituito l'articolo 1 dell'allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 177 del 4 febbraio 2011 al fine di allineare e coordinare, operando un rinvio diretto, le definizioni e le tipologie degli esercizi di commercio al dettaglio con quanto stabilito dall'articolo 3 della legge provinciale n. 17 del 30 luglio 2010.
- La lettera b) costituisce un adeguamento tecnico conseguente alla modifica di cui alla lettera a).
- Con la lettera c) si è riformulata la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f) dell'allegato n. 1 alla deliberazione n. 177/2011 al fine di chiarirne gli obiettivi.
- Le modifiche introdotte con le lettere d), e) e f) rappresentano un adeguamento tecnico/funzionale alle modifiche recentemente apportate alla legge provinciale n. 17 del 30 luglio 2010.
- Con la lettera g) si è sostituito il comma 8 dell'articolo 5 dell'allegato n. 1 alla deliberazione n. 177/2011.
In particolare è stata disposta una riduzione degli standard di parcheggio per gli esercizi di commercio al dettaglio da insediare all'interno dei centri storici individuati dai comuni attraverso il piano regolatore generale.

Le dotazioni di parcheggi pertinenziali rispettano i seguenti valori:

- mq 0,5 per ogni mq di superficie di vendita con esclusione degli spazi di manovra per gli esercizi con superficie di vendita al dettaglio superiore a mq 2.500;
- mq 1,0 per ogni mq di superficie di vendita con esclusione degli spazi di manovra per gli esercizi con superficie di vendita al dettaglio superiore a mq 2.500.

Si evidenzia che, sempre per quanto riguarda gli esercizi commerciali all'interno del centro storico, è stabilita una esenzione totale, senza alcun onere e senza il pagamento della somma corrispondente al costo di costruzione (come previsto in precedenza) nel caso in cui venga documentata l'impossibilità di reperire i relativi spazi di parcheggio.

Si sottolinea inoltre che la disposizione, sempre con esclusivo riferimento agli esercizi commerciali nel centro storico, si applica anche ai casi di nuove costruzioni, sostituzione edilizia e demolizione con costruzione – in precedenza esclusi – oltre, naturalmente, agli interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia.

Si evidenzia infine che, con l'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 5 della deliberazione n. 177/2011 (come sostituito con la lettera g) della deliberazione n. 2206 del 15 ottobre

2012) si rinvia a quanto stabilito all'articolo 9, comma 2 dell'allegato n. 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 per quanto riguarda le dotazioni di parcheggi pertinenziali nei casi di cambio destinazione d'uso di edifici esistenti ricadenti nelle zone indicate alle lettere a) e b) dell'articolo medesimo (*“aree definite “città consolidata” del comune di Trento” ed “aree, diverse dal centro storico, individuate con specifica previsione da parte dei piani regolatori, in base a criteri di compattezza del tessuto urbano che limita l'accesso ai mezzi meccanici, all'epoca di costruzione, a specifiche caratteristiche di spazio limitato e sulla scorta, ove esistente, del piano traffico”*)

In tali ultimi casi non si applica pertanto quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 5 dell'allegato n. 1 alla deliberazione n. 177/2011 (riferito esclusivamente al centro storico perimetrato con il PRG) ma si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2, 3, 4, 5 e 5bis dell'allegato n. 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010.

Circolare e testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale n. 177 del 04 febbraio 2011 sono disponibili sul sito www.commercio.provincia.tn.it alla voce “attività commerciali” – “normativa”.